

Il principio di facoltatività del giudizio arbitrale trova un sicuro fondamento giuridico nel condiviso orientamento che vede nella clausola compromissoria, in ragione della sua peculiare efficacia derogatoria della giurisdizione ordinaria, un perfetto "negozio giuridico", autonomo rispetto al negozio cui aderisce, per la cui interpretazione ed applicazione vanno seguiti i generali canoni ermeneutici di cui agli articoli 1362 e ss. c.c. e quelli che sono delineati dalla costante giurisprudenza secondo la quale la clausola compromissoria deve, in assenza di espressa volontà contraria, essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo o che comunque attengono all'aspetto esecutivo del contratto. La clausola compromissoria esplica efficacia sia in relazione allo svolgimento del contratto principale, sia in relazione agli eventuali atti aggiuntivi sia infine in relazione alle eventuali proroghe del contratto stesso (in mancanza di diverse ed espresse previsioni). La devoluzione al collegio arbitrale di ogni questione inerente l'appalto, salvo quelle rimesse in via esclusiva all'autorità giudiziaria, integra una formula onnicomprensiva che si concilia con il carattere della univocità e chiarezza sulla espressa volontà dei contraenti di compromettere in arbitri ogni questione attinente alla esecuzione del contratto secundum legem.